

**Il sistema educativo di Istruzione e Formazione
alla luce
dei principali cambiamenti**
(a cura di Mario Tonini - 12.04.09)

1. *Terminologia*
2. *Principali cambiamenti adottati o annunciati*

1. TERMINOLOGIA

La legge 53/03 all'art. 2, comma 1, lettera d) recita:

*“Il sistema educativo di istruzione e formazione si articola nella **scuola dell'infanzia**, in un **primo ciclo** che comprende la **scuola primaria** e la scuola secondaria di primo grado, e in un **secondo ciclo** che comprende il **sistema dei licei** ed il **sistema dell'istruzione e formazione professionale**”.*

Una successiva normativa, la legge 40/07, modifica l'impianto del secondo ciclo nella seguente maniera:

Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito

- *dal **sistema dell'istruzione secondaria superiore***
- *dal **sistema dell'istruzione e formazione professionale**.*

Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore, di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni

- *i **licei**,*
- *gli **istituti tecnici***
- *gli **istituti professionali** di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore.*

*Assolto l'**obbligo di istruzione**, di cui all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il **diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale**, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.*

I comunicati dell'attuale Governo (GovernoInforma) e del MIUR (Comunicato stampa) adottano, semplificando, il linguaggio tradizionale.

Nei comunicati si parla di decreti approvati dal CdM che riformano la **scuola per l'infanzia, le elementari, le medie e le superiori**. Negli allegati si ricorre al linguaggio di 1° e di 2° ciclo.

2. PRINCIPALI CAMBIAMENTI adottati o annunciati

Il **18 dicembre 2008** il Consiglio dei Ministri ha approvato due provvedimenti.

- Il primo provvedimento riguarda il primo ciclo.
Si tratta dello *Schema di Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della **scuola dell'infanzia e del primo ciclo** di istruzione ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*.

Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva il 27 febbraio 2009. Si allega il testo approvato dal CdM il 27 febbraio 2009, ma non riportato sulla Gazzetta Ufficiale.

- Il secondo provvedimento riguarda la rete scolastica.
Si tratta dello *Schema di regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della **rete scolastica** e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*.

Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva il 27 febbraio 2009. Si allega il testo approvato dal CdM il 27 febbraio 2009, ma non riportato sulla Gazzetta Ufficiale.

- **I regolamenti sul secondo ciclo**

I regolamenti sul secondo ciclo sono stati presentati ma la loro attuazione è stata rinviata al 2010/2011; essi riguardano *il riordino dei licei, degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali*.

- **Il regolamento sulla valutazione degli studenti**

Lo schema di regolamento concernente *"Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169"*.

Il CdM del 13 marzo 2009 ha approvato lo schema di Regolamento e ha definito i criteri per l'attribuzione del voto in condotta.

▪ **Iter del provvedimento**

*Schema di Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della **scuola dell'infanzia e del primo ciclo** di istruzione ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*

Adottato in prima lettura il 18 dicembre 2008, il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva il 27 febbraio 2009. Ora si attende la pubblicazione del testo sulla G.U. Sul sito del MIUR è scaricabile un file dal titolo "**Il primo ciclo**".

Si riportano, per comodità, i *principali passi del documento ministeriale* scaricabile dal Sito del MIUR.

▪ **Una premessa**

Utilizzo del personale e tempo scuola

Tutti i modelli di orario introdotti saranno assicurati sempre e comunque dai docenti dell'istituto, secondo modalità organizzative definite dalla scuola stessa. L'assistenza alla mensa sarà effettuata dai docenti della classe.

Non esiste, quindi, alcuna forma o modello di dopo-scuola tanto meno a carico delle famiglie. Non esiste, neppure, alcuna ipotesi di ricorso a "cooperative" o risorse esterne per garantire l'orario scolastico.

▪ **Scuola dell'infanzia** ⁽¹⁾

Nella scuola dell'infanzia

Iscrizioni

- sono accolti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31/12 dell'a.s. di riferimento;
- sono stati re-introdotti gli anticipi (bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile successivo dell'a.s. di riferimento) già previsti dalla Riforma Moratti

Sezione primavera

- prosegue l'esperienza delle "sezioni primavera" in collaborazione con le Regioni e gli Enti locali (è previsto uno specifico finanziamento da parte del MIUR).

Modello orario

- È confermato il modello dell'orario normale di 40 ore (due docenti per sezione);
- La precedente normativa, confermata dal Regolamento attuativo dell'articolo 64, prevedeva anche una opzione a 25 ore che può essere attivata solo a richiesta delle famiglie; in questo caso le eventuali economie (ore e pasti) saranno utilizzate soltanto per espandere il servizio (nuove sezioni).

¹ Variamente denominata – scuola dell'infanzia, scuola materna, giardino d'infanzia, asilo infantile o asilo, in Italia la **legge 53/03** opta per l'espressione "**scuola dell'infanzia**" in sostituzione dell'espressione "scuola materna".

▪ **Scuola primaria (elementari)**

Iscrizioni

- si possono iscrivere i bambini che compiono 6 anni entro il 31/12 dell'a.s. di riferimento e anticipatamente quelli che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- l'iscrizione può essere effettuata presso la scuola del territorio di appartenenza o anche presso altra istituzione scolastica.

Modelli possibili di orario

- Nei regolamenti si tiene conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo scuola.
 - 24 ore
 - 27 ore sino a 30 ore con attività opzionali facoltative
 - 40 ore: tempo pieno

I modelli di organizzazione della didattica trovano applicazione sulla base della scelta delle famiglie e, per i modelli a 30 e 40 ore, in rapporto all'organico assegnato.

Modello 24 ore settimanali – insegnante unico di riferimento

- la legge 169/2008 introduce il modello dell'insegnante unico di riferimento attivabile a richiesta delle famiglie.

La classe, funzionante con orario di 24 ore settimanali, è affidata al maestro unico di riferimento. Dall'a.s. 2009/2010 si applica alle sole classi prime.

Le 2 ore di insegnamento che l'insegnante unico di riferimento è tenuto a prestare in aggiunta all'orario d'obbligo, sono a carico del fondo di istituto da reintegrare con risorse a carico del Ministero.

Modello 27 ore settimanali

- Corrisponde al modello didattico previsto dal D.L.vo 59/2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative e si applica a richiesta delle famiglie.

L'orario a 27 ore viene assicurato, a partire dall'a.s. 2009/2010, a tutte le classi prime e a regime all'intero ciclo.

Modello fino a 30 ore settimanali

- corrisponde al modello didattico previsto dal D.L.vo 59/2004, incluse le attività opzionali facoltative integrabili con risorse a carico delle scuole.
Tale modello, dall'a.s. 2009/2010 e fino alla conclusione del ciclo, si applica a tutte le classi successive alle prime.

Modello 40 ore settimanali – Tempo pieno

- viene confermato l'intero organico del Tempo pieno: le attuali 34.270 classi (su un totale di 136.964 classi pari al 25.2%) non subiscono alcuna riduzione;
- è previsto un ampliamento sufficiente a soddisfare la domanda espressa dalle famiglie nel corrente anno scolastico;
- le modalità di realizzazione del tempo pieno rimangono quelle previste (legge n. 176 del 25 ottobre 2007) consistenti nell'articolazione di un unico progetto educativo sviluppato su tutte le 40 ore, senza alcuna distinzione tra le attività didattiche del mattino e quelle del pomeriggio (2 insegnanti titolari sulla stessa classe).

Sostegno

- Non è prevista nessuna modifica. Rimangono confermati i parametri già previsti dalla Legge Finanziaria (n. 244 del 27 dicembre 2007). Tendenzialmente 1 docente ogni 2 alunni disabili.

Insegnamento delle lingue

- Lo studio delle lingue non subisce alcuna variazione:
 - o 1 ora nella 1° classe
 - o 2 ore nella 2° classe
 - o 3 ore nelle 3°, 4° e 5° classi

Le attività opzionali o facoltative

- vengono ridotte o abolite le attività opzionali / facoltative
- a parziale sostituzione delle attività opzionali / facoltative viene attribuita alle scuole una dotazione organica ad hoc, integrabile con eventuali risorse interne.

▪ **Scuola Secondaria di I grado (medie)**

Articolazione oraria settimanale

| | Orario settimanale attuale | Orario settimanale previsto |
|------------------|----------------------------|---|
| Tempo normale | 30 ore | 30 ore |
| Tempo prolungato | 40 ore | 36 ore elevate fino a 40 ore su richiesta maggioritaria delle famiglie |

Articolazione oraria settimanale

Discipline – tempo normale (confermate le 30 ore settimanali)

| | Attuale | Previsto | |
|--|--------------|----------------|---|
| Italiano, storia, geografia. Approfondimenti | 11 ore -- | 9 ore 1 ora | In quest'area è inserito l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" |
| Matematica e scienze | 6 ore | 6 ore | |
| Tecnologia | 3 ore | 2 ore | |
| Inglese | 3 ore | 3 ore | |
| 2° lingua comunitaria | - | 2 ore | Ore mutate dall'insegnamento di italiano, storia e geografia e tecnologia |
| Arte e immagini | 2 ore | 2 ore | |
| Corpo, movimento e sport | 2 ore | 2 ore | |
| Musica | 2 ore | 2 ore | |
| Religione cattolica | 1 ora | 1 ora | |

Articolazione oraria settimanale

Discipline – tempo prolungato

| | Attuale | Previsto | |
|---------------------------------|---------|----------|--|
| Italiano, storia, geografia. | 15 ore | 15 ore | In quest'area è inserito l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" |
| Matematica e scienze | 8 ore | 9 ore | |
| Tecnologia | 3 ore | 2 ore | |
| Inglese | 5 ore | 3 ore | |
| 2° lingua comunitaria | - | 2 ore | |
| Arte e immagini | 3 ore | 2 ore | |
| Corpo, movimento e sport | 2 ore | 2 ore | |
| Musica | 3 ore | 2 ore | |
| Religione cattolica | 1 ora | 1 ora | |
| | | 2 ore | Approfondimento di discipline a scelta della scuola |

Insegnamento delle lingue

Non è prevista alcuna variazione

- 3 ore di inglese
- 2 ore seconda lingua comunitaria

Inglese potenziato

- Soltanto a richiesta delle famiglie e compatibilmente con l'organico di ciascun istituto sarà possibile l'introduzione dell'inglese potenziato a 5 ore settimanali.

3 ore + 2 ore della seconda lingua comunitaria a partire dall'a.s. 2009/2010.

2 ore della seconda lingua possono essere utilizzate anche per l'insegnamento dell'italiano L2 per alunni stranieri.

Sostegno

Nessuna modifica prevista.

Rimangono confermati i parametri già previsti dalla l.G. n. 244 del 27 dicembre 2007.

Tendenzialmente 1 docente ogni 2 alunni disabili.

Numerose sono state le novità annunciate dal documento ministeriale. In questa sede si riportano le informazioni fondamentali tratte dai documenti ufficialmente presentati dal Ministero.

a. Il nuovo sistema dei licei

La scheda descrive il nuovo sistema dei licei:

- liceo artistico:
 - o 3 indirizzi a partire dal terzo anno: arti figurative, design, new media
- liceo classico
- liceo linguistico
- liceo musicale e coreutico
 - o 2 sezioni a partire dal primo anno: danza e musica
- liceo scientifico
- liceo delle scienze umane (ex – magistrali).

Note

Liceo linguistico

Entra nel sistema dell'istruzione pubblica statale.

Viene rafforzato l'insegnamento delle lingue straniere con particolare riferimento alla terza lingua (che inizia già dal primo anno).

Liceo musicale coreutico

E' di nuova istituzione;

Viene introdotta una sezione musicale che prevede, tra l'altro, esecuzione ed interpretazione strumentale e laboratorio di musica di insieme;

sono previste lo studio e la pratica delle diverse tecniche della danza.

Liceo delle scienze umane

E' la trasformazione degli ex-istituti magistrali e delle numerose sperimentali. Si caratterizza per lo studio di sociologia, antropologia, filosofia e le altre scienze umanistiche.

Liceo artistico

3 indirizzi: arti figurative (pittura, grafica, scultura), design e architettura, multimedia, scenografia (newmedia)

Liceo classico

Sono rafforzati la lingua inglese che prosegue per tutti i 5 anni (prima era solo per il biennio) e lo studio delle materie scientifiche.

Liceo scientifico

E' rafforzato l'insegnamento delle materie dell'area scientifica. Più matematica e materie scientifiche.

Insegnamento delle lingue

In tutti i licei di nuova istituzione è previsto lo studio di una seconda lingua straniera. L'inglese viene studiato in tutti i licei obbligatoriamente per tutti e 5 gli anni.

b. Gli Istituti tecnici

Gli Istituti Tecnici sono profondamente riorganizzati in 2 settori e 11 indirizzi.

| ISTITUTI TECNICI | | |
|------------------|---|--|
| Settore | <i>Economico</i> | <i>Tecnologico</i> |
| Indirizzi | 1) Amministrazione, finanza e marketing 2) Turismo | 3) Meccanica, mecatronica ed energia 4) Trasporti e logistica 5) Elettronica ed elettrotecnica 6) Informatica e telecomunicazioni 7) Grafica e comunicazione 8) Chimica, materiali e biotecnologie 9) Tessile, abbigliamento e moda 10) Agraria e agroindustria 11) Costruzioni, ambiente e territorio |

Note

- articolazione del percorso: 2 + 2 + 1;
- gli apprendimenti sono suddivisi in un'area di insegnamento generale comune e aree di indirizzo specifiche;
- viene rafforzata la cultura scientifica e tecnica attraverso:
 - o + matematica
 - o + scienze e tecnologia
 - o + lingua inglese(con possibilità di introdurre insegnamento di 1 disciplina tecnica in lingua inglese)
- l'orario settimanale è di 32 ore di 60 minuti anziché di 50 minuti per un complessivo aumento dell'orario annuale da 990 a 1.056 ore;
- aumenta la quota di flessibilità a disposizione degli istituti entro un monte ore annuale:
 - o 20% nel I biennio
 - o 30% nel II biennio
 - o 35% nel V anno

In questa maniera si potranno articolare le aree di indirizzo con insegnamenti alternativi che saranno compresi in un elenco nazionale;

- si propone una forte integrazione tra saperi teorici e saperi operativi;
- i risultati di apprendimento saranno declinati in competenze, abilità e conoscenze secondo il Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), per favorire la mobilità delle persone nell'Unione Europea (da definire con apposito decreto);
- è affermata la centralità dei laboratori;
- sono previsti stage, tirocini e alternanza scuola lavoro per apprendere in contesti operativi
- è possibile la collaborazione con esperti esterni per arricchire l'offerta formativa e sviluppare competenze specialistiche;
- saranno organizzati in Dipartimenti, avranno un Comitato tecnico-scientifico a cui parteciperanno esperti provenienti dal mondo del lavoro e della ricerca.

c. **Gli Istituti professionali**

Gli Istituti professionali saranno riorganizzati in 2 settori e 6 indirizzi.

| ISTITUTI PROFESSIONALI | | |
|------------------------|---|---|
| Settore | Industria e artigianato | Servizi |
| Indirizzi | 1) Produzioni industriali e artigianali | 2) Servizi all'agricoltura e allo sviluppo rurale 3) Servizi socio-sanitari 4) Servizi di manutenzione e assistenza tecnica 5) Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera 6) Servizi commerciali |

a) *Missione*

Offrire una istruzione correlata alla applicazione e alla personalizzazione delle tecnologie.

b) *Variabili discriminanti delle tipologie*

Gli indirizzi saranno articolati per settori e per contesti

c) *Contenuti formativi prevalenti*

I contenuti saranno tecnico-relazionali (*high-touch*).

d) *Natura prevalente della complessità affrontata*

La natura sarà prevalentemente applicativa.

d) *Orario delle lezioni*

L'orario medio settimanale è previsto di 32 ore obbligatorie alle quali le scuole possono aggiungere ulteriori ore.

e) *Laboratori*

L'accesso ai laboratori è previsto in misura crescente a partire dal III anno.

Sarà particolarmente curata anche l'alternanza scuola-lavoro.

f) *Livello dell'autonomia didattica*

Si ipotizza una flessibilità del 20% nel I e nel II anno.

Si ipotizza una percentuale di flessibilità crescente a partire dal III anno in poi.

g) *Titolo finale*

Dopo 5 anni si consegue il "Diploma di tecnico", con riferimento all'indirizzo seguito dallo studente.

I giovani possono conseguire anche qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni, compresi in un apposito repertorio nazionale, secondo le linee guida predisposte dal MIUR, d'intesa con la Conferenza Unificata.

d. Il sistema di istruzione e formazione professionale

La Conferenza Unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 5 febbraio 2009 ha approvato lo *schema di accordo* ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, *per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di Istruzione e formazione professionale.*

Repertorio atti n. 17/CSR del 5 febbraio 2009

....

Premesso che

è necessario mettere a regime del sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05 secondo modalità e fasi che garantiscano, in coerenza con la costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008:

- a) la valorizzazione dell'attuale patrimonio dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in via sperimentale, attraverso l'applicazione dell'Accordo quadro 19 giugno 2003;
- b) la prosecuzione del processo di progressiva ed organica definizione degli standard formativi minimi del 2° ciclo di istruzione e formazione professionale, a partire dalla sistematizzazione di risultati conseguiti con riferimento all'Accordo-Quadro in Conferenza Unificata del 19 giugno 2003;
- c) il rafforzamento della collaborazione istituzionale al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito repertorio nazionale, come previsto dall'articolo 13, comma 1-quinquies della legge 40/87

**Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
Il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

CONCORDANO DI

1. **Assicurare** la messa a regime dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale in due fasi, da attivare in modo contestuale e parallelo;
2. **Individuare la prima fase** nelle seguenti azioni:
 - garantire per l'anno 2009-10 – in fase di prima attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettera a) e b), decreto legislativo 226/05 – la riconduzione delle qualifiche relative ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ad un quadro unitario di figure di riferimento a livello nazionale, a banda larga, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio, che costituiscano anche la base per lo sviluppo dei diplomi di Istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 226/05;
 - adottare a tal fine:
 1. 5 nuove figure e i relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico – professionali, definiti sulla base di quanto di comune descritto nei profili in esito ai percorsi sperimentali triennali, tratti dai repertori delle Regioni e delle Province Autonome;

2. il primo quadro unitario di cui al repertorio nazionale contenuto nell'allegato A), che fa parte integrante del presente Accordo, relativo alle 19 figure a banda larga, comprensivo delle figure di cui alla lettera a), anche per lo sviluppo dei diplomi di Istruzione e Formazione Professionale sopra richiamati.

3. **Individuare la seconda fase** nelle seguenti azioni:

- a) definire un programma condiviso per attuare nei tempi più brevi, del Capo III del decreto legislativo n. 226/05, anche ai fini dell'aggiornamento e manutenzione permanente delle qualifiche e dei diplomi professionali che valorizzi il lavoro sin qui svolto dal Coordinamento tecnico delle Regioni e che si raccordi con il costituendo sistema nazionale di standard professionali, formativi e di riconoscimento e certificazione delle competenze, realizzato a partire da quanto previsto dall'art. 52 del decreto legislativo n. 276/03, nonché con il lavoro di definizione dei risultati di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi quinquennali dell'istruzione tecnica e professionale;
- b) definire congiuntamente Linee Guida di cui alla legge n. 40/07 articolo 13, comma 1-quinques che contengano gli elementi di necessario ed organico raccordo tra l'offerta dei percorsi di Istruzione Tecnica e professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale del 2° ciclo;
- c) rafforzare la collaborazione istituzionale tra le strutture amministrative e di assistenza tecnica del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali e del Coordinamento della IX Commissione della Conferenza delle Regioni, per la realizzazione delle attività di cui alla lettera a) nonché ai fini della definizione degli accordi di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo n. 226/05, anche con riferimento a quanto ivi previsto al comma 13;
- d) rafforzare le attività di monitoraggio e valutazione di sistema condotte a livello nazionale e territoriale sulla base di un programma coordinato di interventi con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 76/2005 e dell'art. 22 del d.lgs. n. 226/2005

Il presente accordo viene recepito con decreto adottato di concerto dal Ministro dell'Istruzione, dell' Università ed della Ricerca e dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali per la durata della fase transitoria di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, articolo 28, comma 1.

Allegato A

Repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali ⁽²⁾

1. Operatore alla promozione e accoglienza turistica (*)
2. Operatore della ristorazione – cuoco – cameriere (*)
3. Operare del benessere (*)
4. Operatore amministrativo segretariale (*)
5. Operatore del punto vendita (*)
6. Operatore di magazzino merci (*)
7. Operatore grafico (*)
8. Operatore edile (*)
9. Operatore del legno e dell'arredamento (*)
10. Operatore all'autoriparazione (*)
11. Installatore e manutentore impianti termo – idraulici (*)
12. Installatore – manutentore impianti elettrici (*)
13. Operatore meccanico di sistemi (*)
14. Montatore meccanico di sistemi (*)
15. Operatore dell'abbigliamento (**)
16. Operatore agroalimentare (**)

² Il Repertorio si riferisce ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo quadro in sede di CU 19.06.2003.

17. Operatore agricolo (**)
18. Operatore delle lavorazioni artistiche (**)
19. Operatore delle produzioni chimiche (**)

(*) Figure previste dall'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5.10.2006, ridefinite dal presente Accordo

(**) Nuove figure.

NORME TRASVERSALI riguardanti entrambi i cicli

Alcune norme di carattere trasversale sono contenute nel D.L. n. 137 del 1 settembre 2008, ora convertito con modificazioni nella **legge 30 ottobre 2008, n. 169** (G.U. 256 del 31 ottobre 2008).

▪ Cittadinanza e Costituzione

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha presentato il **4 marzo 2009**, a Palazzo Chigi, il **documento d'indirizzo** relativo alla sperimentazione dell'insegnamento di "**Cittadinanza e Costituzione**", materia di studio introdotta nei programmi di tutte le scuole di ogni ordine e grado dalla legge 169 del 30/10/2008.

Si legge nel comunicato che l'insegnamento di "*Cittadinanza e Costituzione*" avverrà durante le ore di storia e di geografia e studi sociali e sarà senza alcun voto in pagella.

Il Ministro proporrà dal prossimo settembre 2009 a tutte le scuole, attraverso l'Agenzia Scuola, percorsi e attività di formazione per gli insegnamenti.

Infine, entro la fine di maggio 2009, sarà emanato un bando di concorso per le scuole di ogni ordine e grado, per finanziare le migliori proposte di sperimentazione.

Una proposta di approfondimento:

si propongono le letture di alcuni documenti che vengono allegati al presente notiziario:

a. Documenti del MIUR:

I documenti presentati dal MIUR che contengono il comunicato stampa (1), il documento di indirizzo (2), la presentazione del Ministro (3), la presentazione delle Commissioni (4), la scaletta della conferenza (5)

b. Tuttoscuola

Un dossier di Tuttoscuola: Cittadinanza e Costituzione

c. Luciano Corradini

Una considerazione del responsabile della Commissione ministeriale per la sperimentazione dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", L. Corradini

d. Un libro di G. Bertagna

Una lettura per approfondire: Bertagna G., *Autonomia. Storia, bilancio e rilancio di un'idea*, La Scuola, Brescia 2008. Si tratta di un libro (quasi di testo) per l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione". Del testo si riporta il sommario.

e. Un articolo tratto da Aggiornamenti Sociali – aprile 2009

"Educazione alla legalità – Tappe di un itinerario alla luce della Costituzione".

Di fronte al *deficit* di legalità che caratterizza oggi l'Italia è necessario recuperare un approccio antropologico al diritto, che ne riscopra e valorizzi la natura di scienza pratica al servizio dell'organizzazione della società. Le regole, quelle costituzionali, *in primis*, condensano e sedimentano scelte di valore. Va dunque contrastata con forza l'assimilazione tra diritto e potere, mentre va riscoperta la storicità del diritto: una realtà che accompagna strutturalmente l'esperienza sociale dell'uomo. Occorre lavorare per una nuova cultura della Costituzione e per educare le giovani generazioni alla libertà e alla partecipazione.

▪ Valutazione del comportamento degli studenti

La valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di I e II grado

La norma è applicata a partire dal corrente anno scolastico.

Fin dalla prima valutazione periodica il Consiglio di classe valuta – mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi - il comportamento degli allievi durante l'intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa.

Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione.

In tale contesto vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari.

Condotta e valutazione complessiva

La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe – corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non ammissione dell'allievo all'anno successivo e all'esame conclusivo del ciclo.

Per il particolare rilievo si richiede che la valutazione venga sempre adeguatamente motivata e verbalizzata, sia in sede di svolgimento delle sedute dei consigli di classe ordinari e straordinari, sia soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

Comportamento nel I e nel II ciclo

Per la scuola secondaria di II grado, restano ferme le disposizioni previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e dalle successive modificazioni e integrazioni.

Permane, altresì, per le scuole secondarie di I e di II grado, quanto previsto dai rispettivi regolamenti interni (e dai loro possibili aggiustamenti in itinere) purché non in contrasto con le disposizioni della nuova legge.

Valenza formativa della valutazione del comportamento

Nella considerazione che la valutazione relativa al comportamento ha anche valenza formativa è importante che le scuole curino con particolare scrupolo:

- a. l'elaborazione del *patto educativo di corresponsabilità* (previsto per la scuola secondaria) e la sua autentica incidenza nell'attività quotidiana e nei rapporti tra le scuole e le famiglie;
- b. l'*informazione*, periodica e tempestiva, e il coinvolgimento, attivo e responsabile, dei genitori in merito alla condotta dei propri figli.

I criteri di riferimento per determinare la gravità del comportamento, e la conseguente insufficienza, saranno precisati con apposito decreto ministeriale.

L'8 aprile 2009, alla questione **"Per l'ammissione all'esame di maturità basta la media del sei?"** Tuttoscuola registra quanto segue:

Nella tarda serata di ieri il Miur ha emesso un comunicato stampa che conferma le notizie anticipate da Tuttoscuola relativamente all'ammissione all'esame di Stato (maturità) senza l'applicazione delle nuove norme che richiedono la sufficienza in ogni materia. Il regolamento sulla valutazione è ancora all'esame del Consiglio di Stato e, anche se dovesse confermare la legittimità della drastica disposizione sulla totalità delle sufficienze, rischierebbe di arrivare troppo a ridosso della conclusione dell'anno scolastico. Meglio, dunque, soprassedere. Per quest'anno varrà, quindi, la disposizione emanata nel 2007 dal ministro Fioroni (decreto ministeriale n. 42) che prevedeva, per la prima volta, la media del sei per l'ammissione all'esame. Il Miur ha predisposto già l'annuale ordinanza sugli esami che potrebbe essere emanata in giornata. Fa parte del testo la reintroduzione della pubblicazione del punteggio finale nell'albo dell'istituto sede della commissione.

▪ **Valutazione del rendimento scolastico degli studenti**

I voti espressi in decimi erano stati cancellati il 4 agosto 1977 con legge 517/97

Valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze

A partire dalla prima valutazione periodica, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado, la valutazione degli apprendimenti degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate con voti numerici espressi in decimi.

Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità. Possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni.

Nella scuola secondaria di primo grado – con decisione assunta se necessario a maggioranza dal Consiglio di classe – sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

Esame conclusivo del primo ciclo

L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno.

Scheda per la valutazione individuale

Spetta alle scuole adattare in modo opportuno la scheda per la valutazione individuale dell'alunno.

Un apposito regolamento

Il CdM del 13 marzo 2009 ha approvato lo schema di Regolamento e ha definito i criteri per l'attribuzione del voto in condotta.

Una nota interessante sul "merito" (Tuttoscuola del 7 aprile 2009): **Studenti eccellenti: i migliori provengono da ceti medi e operai.**

Un recente studio realizzato dall'Istituto Carlo Cattaneo di Bologna per conto della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, presieduta dal noto imprenditore milanese Benito Benedini, dimostra che se è vero che le risorse materiali e culturali messe a disposizione dalle famiglie influiscono notevolmente sulla riuscita scolastica dei figli, non è altrettanto scontato che i migliori risultati vengano ottenuti dagli studenti provenienti dalle famiglie più colte e benestanti.

Anzi, i condizionamenti sociali sono meno determinanti di quanto ci si poteva attendere. La maggioranza degli studenti italiani "eccellenti", stando ai dati contenuti nel "Primo Rapporto sugli studenti eccellenti" realizzato dall'istituto di ricerca bolognese, "non ha genitori laureati e una minoranza non trascurabile non ha neppure genitori diplomati: la maggioranza proviene dai ceti medi e operai".

Non tutti i diplomati eccellenti scelgono però di continuare gli studi all'Università: l'8% rinuncia, e questo, secondo Benedini, si trasforma in un danno per il Paese perché la mancata valorizzazione di un capitale umano particolarmente prezioso costituisce un autentico spreco di talenti. Tanto più in quanto gli studenti eccellenti tendono assai più degli altri a intraprendere studi impegnativi in settori strategici per lo sviluppo del sistema-Paese, come sono quelli scientifici, ingegneristico-architettonici e sanitari.

Sarebbe bene, perciò, intervenire con azioni di recupero e valorizzazione di queste risorse umane, considerando questi studenti come i destinatari di un vero e proprio investimento, che potrebbe rivelarsi prezioso per il futuro del nostro Paese.

Lo schema di regolamento concernente **"Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169"** deve essere approvato ancora in via definitiva.

▪ **Insegnante unico nella scuola primaria**

Riguardo ai contenuti dell'articolo 4 della legge 169/2008, un **apposito regolamento** determinerà i diversi modelli orario che le scuole primarie potranno avviare, dall'anno scolastico 2009 – 2010, anche sulla base delle richieste delle famiglie.

▪ Libri di testo

E' prevista una circolare relativa all'adozione dei libri di testo per l'anno 2009/2010.

La legge stabilisce alcune priorità:

- a. la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) per l'adozione dei libri di testo;
- b. la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei periodi previsti;
- c. la restrizione della scelta ai testi per i quali l'editori si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici da rendere separatamente disponibili.

E' avviata anche la transizione, da realizzarsi nell'arco di un triennio, dal libro di testo a stampa ad una proposta differenziata di testi in versione *on line* o mista.